Assicurazione RC Professionale per professioni liberali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: RC Professionale

Data di realizzazione: 10/10/2026

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

L'impresa di assicurazione è Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni. Sede Legale: Via San Francesco d'Assisi, n.10, 10122 Torino, Italia. Telefono. +39 011 5554015 sito internet: www.intesasanpaoloprotezione.com e-mail: servizioclienti@pec.intesasanpaoloprotezione.com; PEC: comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com.e iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, Intesa Sanpaolo Protezione dispone della seguente situazione patrimoniale: **Patrimonio netto**: 582,42 Mln €; **Risultato Economico di periodo**: 284,2 Mln €.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, **l'Indice di Solvibilità** (Solvency Ratio) è pari a 261%; per informazioni più approfondite sulla società consulta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito al seguente link: https://www.intesasanpaoloprotezione.com/dati-finanziari.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

A integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che la garanzia sempre presente opera per:

- ✓ Responsabilità solidale per attività ordinaria
- ✓ Rischi derivanti dalla gestione di affari altrui, purché connessi alla propria attività professionale, compresa l'attività di tutore o protutore di minori o interdetti, curatore di scomparso, di emancipato, inabilitato o amministratore di sostegno
- ✓ Rischi derivanti dallo svolgimento di incarichi giudiziari (Commissario, Curatore, etc.)
- ✓ Componente di Commissioni Tributarie o la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi alle Commissioni Tributarie;
- ✓ Attività di Mediazione, Conciliazione e Negoziazione Assistita
- ✓ Attività di Insegnamento e docenza
- ✓ Firma Elettronica Avanzata
- ✓ Attività in materia di agevolazioni, sovvenzioni e contributi
- ✓ Danni conseguenti a fatto doloso o colposo dei propri dipendenti, praticanti, sostituti ed ausiliari in genere
- ✓ Responsabilità derivante all'Assicurato per fatto di collaboratori e sostituti di udienza nonché di professionisti delegati
- ✓ Funzione di Arbitro
- ✓ Gestore o membro dell'organismo di composizione delle crisi di sovraindebitamento
- ✓ Attività professionali compiute tramite l'utilizzo del processo telematico
- ✓ Errato trattamento dei dati personali
- ✓ Attività di consulenza fiscale
- ✓ Perdita documenti, somme di denaro, titoli e valori
- ✓ Interruzione di attività di terzi
- ✓ Garanzia a favore degli eredi
- ✓ Spese per il ripristino della reputazione
- ✓ Cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga
- ✓ Attività di Tributarista e Attività di revisore in enti locali
- ✓ Attività di consulenza o assistenza stragiudiziali e redazione di pareri o contratti
- ✓ Perito del tribunale
- ✓ Costi di difesa
- ✓ Comparizione davanti a un'Autorità Giudiziaria

- ✓ Diffamazione
- ✓ Danni da intelligenza artificiale
- ✓ Attività di delegato sovraindebitamento
- ✓ Attività di notifica atti giudiziari
- ✓ Spese per perdita di una persona chiave

La polizza RC Professionale opera entro il massimale aggregato annuo, in funzione del fatturato annuo dichiarato e della professione svolta, scelto tra le seguenti opzioni:

- ✓ In caso di singoli commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, periti commerciali e studi associati senza avvocati:

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
0 – 3.000.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- ✓ In caso di singoli avvocati:

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
0 - 30.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30.001 - 70.000		✓	✓	✓	✓	✓	✓
70.001 - 3.000.000			✓	✓	✓	✓	✓

- ✓ In caso di studi associati con anche avvocati:

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)			
	1.000.000 per sinistro 2.000.000 per anno	2.000.000	2.500.000	2.000.000 per sinistro 4.000.000 per anno
0 - 500.000	✓	✓	✓	✓
500.001 – 3.000.000				✓

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

- ✘ Non sono assicurabili gli Studi Associati in cui siano presenti Avvocati, con un numero di professionisti superiore a 10
- ✘ Non è assicurabile chi ricopre, oltre alla propria attività ordinaria, anche incarichi esterni, che chiede di comprendere in copertura, se il fatturato svolto come incarichi esterni nell'ultimo esercizio finanziario disponibile è superiore al 65% del fatturato totale.

  Sono considerati incarichi esterni:
  - ✘ Sindaco e Revisore Legale dei conti
  - ✘ Consigliere di amministrazione in società di capitali o altri enti
  - ✘ Membro del Consiglio di Sorveglianza, membro del Comitato di Controllo per la Gestione, membro dell'Organismo di Vigilanza o di altre attività afferenti a quanto indicato nel D.lgs 231/2001

Ci sono limiti di copertura?

- ! Oltre alle limitazioni comuni previste per tutte le garanzie indicate nel DIP, sono previsti i seguenti limiti:
  - ! Gestore o membro dell'organismo di composizione delle crisi di sovraindebitamento: scoperto del 10%, con un minimo di € 2.500,00 per singolo sinistro.
  - ! Perdita documenti, somme di denaro, titoli e valori: per i danni derivanti dalla perdita di somme di denaro, titoli e valori è prevista l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500 per singolo sinistro
  - ! Cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga: scoperto del 10% con il minimo di € 5.000
  - ! Per le garanzie:
    - ! Sindaco e Revisore dei conti
    - ! Consigliere di amministrazione in società di capitali, enti Membro del consiglio di sorveglianza
    - ! Membro del comitato di controllo per la gestione, membro dell'organismo di vigilanza (d.lgs. 231/2001)

    in caso di incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti è prevista l'applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 5.000 ed il massimo di € 20.000 per singola richiesta di risarcimento
  - ! Visto di conformità sui modelli 730: scoperto pari al 25% dell'importo dell'imposta che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

! RCT/O derivante dallo svolgimento dell'attività professionale: franchigia di € 2.500 in caso di rivalsa esperita dagli Istituti o Enti di Previdenza o Assistenza

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone giuridiche, ditte individuali e liberi professionisti (anche solo con Codice Fiscale), compresi gli studi associati, iscritti al relativo Albo Professionale, appartenenti alle professioni liberali di Avvocato, Commercialista, Ragioniere, Perito Commerciale e Consulente del Lavoro, che svolgono la propria attività su territorio italiano con un fatturato dell'ultimo esercizio finanziario non superiore a 3.000.000 euro, contro i danni per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nello svolgimento delle proprie attività professionali.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la provvigione percepita dall'intermediario, già compresa nel premio totale, è il 20% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Può inoltrare i reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri compilando on line il modulo (https://www.intesasanpaoloprotezione.com/inviare-reclamo) oppure per iscritto a: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Gestione Reclami e qualità del servizio, Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino Fax: +39 011.093.00.15, Email: reclami@intesasanpaoloprotezione.com, PEC: reclami@pec.intesasanpaoloprotezione.com. Intesa Sanpaolo Protezione dovrà fornire riscontro al reclamo entro il termine di 45 giorni dal ricevimento dello stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo, in alternativa al tentativo di mediazione, costituisce la condizione per poter procedere con una causa civile.
Mediazione	Con l'assistenza necessaria di un avvocato, il Contraente o l'Assicurato può interpellare un Organismo di Mediazione da scegliere tra quelli elencati nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) per raggiungere un accordo tra le parti. Il tentativo di mediazione, in alternativa al ricorso all'Arbitro Assicurativo, costituisce la condizione per poter procedere con una causa civile.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa. La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano eventuali controversie sull'ammontare del danno a richiesta di una delle parti, è data facoltà di rivolgersi a un collegio di due periti, nominati uno da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può farsi assistere e affiancare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. o il Contraente non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono demandate al Presidente del Tribunale del luogo della sede legale del Contraente o del luogo di residenza o di domicilio dei soggetti che vogliono far valere i diritti che derivano dal contratto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo perito sono ripartite a metà. La richiesta di attivazione può essere inviata a: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Ufficio Sinistri - Mediazione Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino oppure all'indirizzo PEC: comunicazioni@pec.intesansanpaoloprotezione.com oppure al numero di fax +39 011.093.10.62. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale	L'aliquota d'imposta prevista sui premi versati è pari al 22,25%

applicabile al contratto	

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.intesasanpaoloprotezione.com/it/oblio-oncologico.html
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al tuo stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciata, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE – AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRA' CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, OSSIA POTRA' CONSULTARE IL PROFILO PERSONALE, LE POLIZZE ASSICURATIVE E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE.